

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 376)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MACCARRONE Antonino, BORSARI, BERTOLI, FABIANI, SOLIANO, PIRASTU, LI CAUSI, AIMONI, FORTUNATI, GIANQUINTO, ILLUMINATI, SECCHIA, STEFANELLI, VENANZI, ADAMOLI, PERNA, PIOVANO, PAPA e FABBRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei Comuni e delle Province

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo non intende affrontare tutto il complesso problema della finanza locale e della necessaria riforma da collegarsi strettamente alla riforma generale della finanza pubblica, alla legislazione sulla finanza delle costituenti regioni a statuto ordinario e ad una riforma della legge comunale e provinciale che sancisca i compiti di istituto degli enti locali nel quadro della riforma dello Stato, del decentramento amministrativo e della programmazione democratica.

Intendiamo fronteggiare, con proposte a breve e medio termine, le esigenze più immediate e le carenze più gravi in materia di finanza locale le cui dimensioni, e le cui cause di fondo nonché i riflessi negativi sull'economia nazionale e sulla condizione di vita delle masse lavoratrici e dei ceti intermedi, sono state ampiamente documentate dall'inchiesta sullo stato attuale della finanza locale in Italia condotto nella IV legislatura della II Commissione permanente della Camera dei deputati.

Per quanto attiene ai giudizi di fondo ed alle linee di azione per una vasta riforma della finanza locale nel quadro della riforma della finanza pubblica e della pubblica amministrazione ci richiamiamo alla rela-

zione che il collega onorevole Borsari per il Gruppo comunista ebbe occasione di presentare in quella sede.

Qui basti sottolineare che le misure che noi sottoponiamo al vostro esame, pur nel loro carattere contingente, hanno lo scopo preciso:

a) di evitare la paralisi già in atto in un grande numero di province e di comuni in ogni regione e segnatamente di quelli del Mezzogiorno e delle zone montane e depresse del centro-nord, senza escludere i grandi centri urbani di regioni anche economicamente avanzate;

b) di invertire gradualmente la tendenza al ristagno, aprendo una nuova fase di sicuro avvio della ripresa che prepari le condizioni per una riforma più generale;

c) di fermare la spirale dell'indebitamento degli enti locali messa in moto dai mutui a pareggio del bilancio, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente, voluta dalla politica economica dei precedenti governi e attuata con le note decisioni degli organi di controllo del Ministero dell'interno;

d) di consentire un minimo riassetto economico necessario alla ripresa delle autonomie locali, e al rilancio dell'intervento

pubblico nell'economia, al quale sono chiamati anche gli enti locali.

Sulla necessità di misure a breve e medio termine tutti concordano, ma le risposte del Governo alle esigenze espresse dall'ANCI anche in sede di dibattito sul disegno di legge n. 4361-Camera della passata legislatura e rinnovate nel recente convegno di Viareggio dagli assessori alle finanze, sono decisamente inadeguate ad avviare una reale ripresa e sovente contrastano con le esigenze di dilatare e non già di restringere le autonomie locali.

Delle proposte alternative che noi abbiamo più volte sostenute, facendo nostre nella sostanza le istanze unitarie scaturite dai numerosi convegni dei pubblici amministratori locali, due sono contenute nel presente disegno di legge:

1) attribuzione agli enti locali territoriali, province e comuni, di nuove entrate mediante la rivalutazione ed estensione della compartecipazione a tributi erariali e la rivalutazione di contributi esistenti per servizi di interesse generale (titolo I);

2) misure per facilitare il reperimento del credito mediante la restituzione e la dilatazione dei suoi compiti istituzionali alla Cassa depositi e prestiti, sia favorendo l'afflusso del piccolo risparmio tradizionale (buoni fruttiferi postali), sia mediante la emissione di obbligazioni per il reperimento di capitali nel mercato finanziario (titolo II).

Che queste due richieste siano legittime è fondata è difficile contestarlo. Ma giova ricordare, anche senza addentrarsi nella disamina del passato, la situazione a tutti nota prodotta dalla politica di deflazione. La cosiddetta politica di « stabilità monetaria » ha portato all'accumularsi di riserve monetarie sproporzionate alle nostre reali necessità, alla esportazione crescente di capitali e a quella incapacità del sistema di utilizzare tutte le risorse disponibili sia umane sia finanziarie. La stessa relazione previsionale del Governo al bilancio 1969 ammette esplicitamente questa realtà, dimenticando tuttavia di ricordare come la politica deflazionistica dei governi di centro-sinistra abbia prodotto guasti assai gravi

nelle finanze degli enti locali, così come ha duramente pesato sulle condizioni di vita di milioni di lavoratori. La paralisi degli enti locali, voluta in nome dello « sviluppo prudente e bilanciato nella stabilità monetaria » non può essere avviata a sbocchi diversi, anche per consentire il loro inserimento in un processo indispensabile di ripresa dei consumi interni e degli investimenti in infrastrutture e in servizi, senza misure urgenti e adeguate quali quelle da noi proposte.

Gli articoli del titolo primo tendono ad aumentare la compartecipazione a tributi dinamici per controbilanciare l'eccesso di contributi fissi in sostituzione di entrate sopresse, che portò ad un irrigidimento eccessivo e a una diminuzione delle entrate degli enti locali. Ciò è indispensabile al fine di avviare a una elasticità superiore le entrate degli enti, onde mantenerle in modo automatico collegate con le crescenti esigenze di spesa e con la svalutazione monetaria immancabile.

L'irrigidimento di troppe entrate, l'aumento di oneri senza corrispettiva entrata, l'abolizione senza contropartita di entrate comunali e provinciali, il ritardo di interventi statali programmati e previsti da leggi specifiche, sono state altrettante componenti della paralisi progressiva degli enti locali.

Per le principali compartecipazioni a tributi erariali di vecchia istituzione (IGE) o di nuova (imposta sugli olii minerali, sulle società e obbligazioni) si sono fissati criteri di distribuzione di tipo nuovo con parametri parzialmente collegati, anche se in modo indiretto, al reddito medio per abitante.

Ciò al fine di consentire una perequazione e un equilibrio il più possibile automatico tra entrate ed esigenze di spesa dei singoli enti, si da eliminare, al limite, le esigenze degli interventi straordinari con mutui a copertura di disavanzi di parte corrente.

A quest'ultimo scopo si impingua adeguatamente il fondo previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 56, all'articolo 3, primo comma.

Anche all'erogazione di detto fondo ulteriormente perequativo, riservata agli enti nel cui territorio il reddito medio è infe-

riore alla metà della media nazionale, si procede con criteri oggettivi e non discrezionali e con atti (pubblicazione degli elenchi) che consentono alle amministrazioni di predisporre bilanci di previsione sui dati già conosciuti e certi di entrata, sottraendo così gli enti locali alla aleatorietà delle decisioni « caso per caso » degli organi di tutela.

Infine si estende la delegabilità a tutte le nuove entrate con soppressione dell'assurdo limite stabilito dall'articolo 333 del testo unico della legge comunale e provinciale in tempi nei quali i comuni in disavanzo economico potevano dirsi l'eccezione e si elimina anche il limite previsto dall'articolo 300 del detto testo unico per consentire una ripresa di investimenti in opere pubbliche e servizi ad enti già bloccati dal tetto costituito dal rapporto di uno a quattro tra interessi passivi ed entrate.

Il titolo secondo prevede la restituzione della Cassa depositi e prestiti alla sua funzione originaria, potenziandone altresì la capacità di reperimento di risparmio sia attraverso la rivalutazione del tasso di interesse dei buoni fruttiferi postali sia attraverso opportune acquisizioni di capitale dal mercato.

Ricordiamo che gli enti locali, per l'eccessivo costo del denaro conseguente al graduale svuotamento, deliberatamente perseguito dai passati governi, della funzione della Cassa come principale ente finanziatore dei comuni e delle province, sostengono oneri supplementari che già nel 1965 furono calcolati in circa 60 miliardi all'anno.

Nel disegno di legge si prevede a tale scopo la riorganizzazione della « Sezione autonoma di credito per comuni e province » e l'istituzione di una « Sezione per il credito a breve termine ». Ad evitare che l'istituzione di tali sezioni sia un'operazione di puro aumento del costo del denaro, si fissano norme affinché esse praticino un interesse non superiore a quello vigente da parte della Cassa depositi e prestiti, utilizzando, ove occorra, parte dei considerevoli utili annualmente realizzati dall'istituto con le operazioni di mutuo a comuni e province.

Onorevoli colleghi, abbiamo presentato questo disegno di legge convinti che non si

possa più oltre attendere nè ci si possa più limitare a qualche piccolo ritocco inadeguato a determinare una effettiva inversione di tendenza e ad assicurare una piena ripresa delle autonomie locali.

Si è troppo spesso affermato che accogliere queste richieste con una spesa dell'ordine di circa 420 miliardi di lire all'anno, significherebbe limitare altre spese prioritarie.

Eppure ci si trova oggi di fronte a risorse disponibili e non utilizzate all'interno del paese per migliaia di miliardi negli ultimi cinque anni. Ci si trova di fronte a risorse esorbitanti di mezzi finanziari e monetari, e a disoccupazione e bisogni di lavoro e di servizi crescenti.

Il problema della finanza locale e di una ripresa dell'iniziativa degli enti locali non è affatto secondo alla soluzione di altri problemi. Le possibilità di impiego delle risorse disponibili da parte degli enti locali sono rapide e multiformi. Gli enti locali possono intervenire efficacemente per garantire la espansione dell'occupazione, dei servizi, delle infrastrutture e sono capaci di stimolare anche gli investimenti privati e la ripresa economica, se saranno messi in condizione di fare tutto questo.

Il problema della finanza locale è altresì essenziale per sviluppare l'autonomia e quindi il livello di democrazia della struttura statale di base.

La soluzione di questo problema è anche connesso con la possibilità di rilanciare una programmazione democratica, capace di muoversi verso obiettivi di ripresa dell'occupazione, degli investimenti pubblici, dell'equilibrata espansione economica.

Le misure che proponiamo, furono già unitariamente sostenute dagli amministratori locali. Noi, facendole nostre, le presentiamo agli onorevoli colleghi con la fiducia che vorranno favorevolmente esaminarle. Esse si inquadrano in una visione di rinnovamento dello Stato e della società e sono suggerite dal proposito di dar vita ad un corretto rapporto tra le varie istanze in cui si articola l'ordinamento statale democratico delineato dalla Costituzione repubblicana.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 le quote dell'imposta generale sull'entrata previste dagli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, restano fissate nella misura del 10,50 per cento per i comuni e del 3,50 per cento per le province. Si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le quote predette sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per metà in proporzione diretta alla popolazione residente in base all'ultimo censimento demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito per abitante dell'imposta comunale sulle industrie, il commercio, le arti e le professioni per i comuni e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonchè delle sovrimposte sui terreni e fabbricati iscritte a ruolo nel secondo esercizio finanziario precedente.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 è attribuita ai comuni e alle province una quota pari rispettivamente al 12 e all'8 per cento del provento complessivo dell'imposta erariale sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, riscossa nel secondo esercizio finanziario precedente.

Le quote predette sono ripartite tra i comuni e tra le province:

a) per metà in base alla lunghezza della rete stradale in carico a ciascun ente; per le strade gestite in consorzio tra enti locali la lunghezza stradale viene ripartita tra gli enti consorziati secondo gli apporti originari al consorzio;

b) per metà con il criterio previsto al secondo comma, lettera b) del precedente articolo 1.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 l'assegnazione a favore delle province del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, numero 39, è elevata da un terzo dei versamenti annui delle tasse di circolazione alla metà dell'ammontare.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 è attribuita ai comuni e alle province una quota pari rispettivamente al 7,50 e al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta erariale sulle società e sulle obbligazioni.

Le quote predette sono ripartite tra i comuni e le province con i criteri stabiliti al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 5.

Il contributo erariale previsto dall'articolo 7 della legge 14 settembre 1960, n. 1014, resta così fissato:

per l'esercizio finanziario 1969: lire 64 miliardi a favore dei comuni e lire 16 miliardi a favore delle province;

per gli esercizi successivi: la quota fissata per l'esercizio precedente aumentata del 12 per cento.

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1969 è stabilito un contributo a carico del bilancio dello Stato di lire 80 miliardi ad integrazione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420.

Il fondo è erogato a favore dei comuni e delle province che si trovino in condizioni precarie, con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal primo comma del presente articolo, la condizione di precarietà si verifica quando il gettito per abitante dei tributi di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 1 sia inferiore alla metà del corrispondente gettito per abitante calcolato per l'intero territorio nazionale.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio di previsione del Ministero dell'interno l'elenco dei comuni e delle province proposti per il riparto e la quota loro spettante.

Art. 7.

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritto un apposito capitolo dell'importo di lire 80 miliardi per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1969 a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

Art. 8.

L'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, deve intendersi abrogato.

Per provvedere al finanziamento delle opere pubbliche e dei servizi inerenti ai loro fini istituzionali, le province e i comuni sono autorizzati, anche in deroga alla limitazione di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine e con gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni sulle sovrimposte fondiari, sulle compartecipazioni a tributi erariali, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale nonchè sui contributi erariali per soppressi tributi locali e sui contributi erariali permanenti a copertura di spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli enti e gli istituti finanziari suddetti sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiari, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni dei suddetti enti od istituti finanziari.

Art. 9.

A decorrere dal bilancio dell'esercizio 1971 la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è concessa fino alla concorrenza del 100 per cento ai comuni e alle province che non hanno cespiti delegabili.

La garanzia prevista dal comma precedente è altresì concessa ai mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso.

Art. 10.

Il pagamento ai comuni e alle province delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, nonchè dei contributi erariali per compensazione di soppressi tributi locali e per servizi dello Stato gestiti dai comuni e dalle province è effettuato bimestralmente in coincidenza con la scadenza delle rate delle imposte dirette, con acconti pari al sesto degli introiti o delle quote dell'esercizio precedente, salvo conguaglio a liquidazione definitiva che si dovrà effettuare entro il primo quadrimestre dell'esercizio successivo.

In caso di ritardato pagamento agli enti locali delle quote di cui al comma precedente, lo Stato accrediterà ai comuni e alle province quote maggiorate dell'interesse dell'otto per cento in ragione di anno.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
AI COMUNI E ALLE PROVINCE

Art. 11.

La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

« PARTE SECONDA

DELLA SEZIONE AUTONOMA
DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Titolo I. — *Istituzione, concessione di prestiti ed emissioni di cartelle.*

Articolo 1. — La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a fare prestiti mediante emissio-

ne di cartelle a comuni e province e loro consorzi per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti quando l'operazione sia prevista in piano di risanamento economico-finanziario dell'ente;

c) la esecuzione di opere pubbliche e la assunzione di pubblici servizi.

Il tasso di interesse sui mutui non può superare quello vigente per l'attività normale della Cassa depositi e prestiti.

La differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle cartelle è assunta dallo Stato. A tale scopo è iscritto nel bilancio dello Stato la somma occorrente al cui onere si farà fronte con il provento della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, con gli utili netti delle casse postali di risparmio, con gli utili netti della gestione dei Buoni fruttiferi.

Articolo 2. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma un credito in conto corrente.

L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale è devoluto per intero alla formazione del fondo di riserva.

Articolo 3. — Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le funzioni anche per la sezione autonoma di Credito comunale e provinciale.

La rappresentanza legale della Sezione autonoma di credito spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Titolo II. — Disposizioni riguardanti i prestiti con emissione di cartelle.

Articolo 4. — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Le annualità, sono aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo, determinata con decreto del Ministro del tesoro.

Alle cartelle delle Sezioni di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, le aziende di credito e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Gli Istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono tenuti a valersi delle cartelle di credito comunale e provinciale fino al 25 per cento delle somme vincolate.

Le aziende di credito sono tenute ad investire in cartelle di credito comunale e provinciale una quota non superiore al 25 per cento della riserva obbligatoria. Il Ministro del tesoro fissa ogni anno con proprio decreto la quota che deve essere sottoscritta a tale titolo dalle aziende di credito e dagli Istituti di assicurazione ».

Art. 12.

Al libro II del testo unico approvato col regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

« PARTE TERZA

DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO A BREVE TERMINE

Articolo 1. — È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la " Sezione autonoma per il credito a breve termine ".

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale della Sezione autonoma predetta spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

Articolo 2. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province su mutui da assumere nelle more della autorizzazione dei mutui stessi.

Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non può superare il 4 per cento.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Su deliberazione del Consiglio di amministrazione sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, con decreto del Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Articolo 3. — Scaduto il termine per il rimborso dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano deliberato la richiesta di concessione del mutuo la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma di credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori previa trasformazione di ufficio, del corrispondente importo, in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento della concessione.

Il mutuo in contanti, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tasa di

concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'ente mutuatario.

Articolo 4. — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altri impedimenti qualsiasi.

Articolo 5. — Nei limiti e alle condizioni stabilite come al precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e alla Commissione parlamentare di vigilanza alla loro prima successiva utile adunanza.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa alla Cassa depositi e prestiti corredata dalla deliberazione di cui all'articolo seguente.

Articolo 6. — Il Consiglio comunale o provinciale delibera l'anticipazione da richiedere senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli enti locali delle Regioni a statuto speciale.

Il consiglio comunale o provinciale può deliberare l'anticipazione da richiedere con lo stesso atto deliberativo del mutuo o con atto successivo; i fondi provenienti da detta anticipazione devono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese agli aventi diritto o ai loro aventi causa.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso della autorità tutoria di cui all'articolo 169

del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che la erogazione della somma ricavata dall'anticipazione sia fatta secondo la legge per lo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

È fatto salvo il recupero in ogni caso sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per le rate di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

Articolo 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggetti alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali.

Articolo 8. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme destinate alla Sezione autonoma di credito a breve termine sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza, con decreto registrato alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni dell'operazione di provvista nonchè i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

Articolo 9. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione autonoma per il credito a breve termine è devoluto alla formazione del fondo di riserva.

Le somme di pertinenza del detto fondo di riserva sono impiegate per 4 quinti in cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ».

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 67 della parte prima del libro II del testo unico, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro, udita la Commissione di vigilanza, è tenuto a fare eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti fino alla somma di mille miliardi di lire per far fronte alle domande di prestiti ».

Art. 14.

A modifica dell'articolo 69 della parte prima del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, tutti i fondi della Cassa depositi e prestiti, provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari, saranno impiegati in prestiti alle province, comuni e loro consorzi a termine della presente legge fino alla concorrenza del 95 per cento e per il resto in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 15.

Il tasso di interesse dei Buoni postali fruttiferi è fissato nel 5 per cento con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.